

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1959

#### Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 marzo 1956, n. 293, veniva istituito, con effetto dal 1° gennaio 1949, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di previdenza per i dipendenti di aziende elettriche private » con lo scopo di provvedere al trattamento di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei lavoratori — impiegati ed operai — del settore elettrico, in sostituzione del precedente trattamento previdenziale.

A tale Fondo, alimentato con contributi dei lavoratori e delle aziende, si disponeva che fossero obbligatoriamente iscritti i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno quindici dipendenti, salvo che avessero optato in favore della conservazione del precedente trattamento previdenziale.

Tale diritto di opzione poteva essere esercitato attraverso l'apposito *referendum* che si svolse dal 6 al 9 settembre 1952.

La particolarità di tale *referendum* consisteva in ciò che mentre nella ipotesi che la maggioranza dei lavoratori avesse espresso parere contrario alla istituzione del nuovo Fondo, quest'ultimo non sarebbe più sorto, nel caso invece che la maggioranza dei vo-

tanti si fosse espressa favorevolmente, tale manifestazione di volontà non sarebbe stata vincolante anche per la minoranza dissenziente, in quanto si attribuiva ai votanti non solo il diritto di rigettare la proposta, ma anche di optare per la conservazione del vecchio trattamento di previdenza indipendentemente dalla istituzione dello speciale Fondo, al quale quindi non sarebbero stati iscritti. Ciò perchè il trattamento di cui alla legge n. 293 non è in ogni caso più favorevole al lavoratore, ma, soprattutto in relazione alla maggiore o minore anzianità di servizio, si può anche risolvere in un danno.

Furono quindi attraverso il detto *referendum* invitati ad esprimere il proprio parere 42.194 dipendenti di aziende elettriche private, dei quali, a parte i voti non validi, 26.682 si espressero in favore del nuovo trattamento di previdenza, mentre 11.749 optarono per la conservazione del trattamento previdenziale ordinario.

L'alta percentuale di lavoratori dissenzienti si spiega appunto in relazione ai numerosi casi nei quali il nuovo trattamento crea situazione di sfavore.

Si pervenne quindi, sulla scorta dei dati riportati, alla istituzione del Fondo con la legge 31 marzo 1956, n. 293, che, facendo salvo il diritto dei lavoratori che optarono per la conservazione del vecchio trattamento, dispone la obbligatoria iscrizione al Fondo stesso di tutti i lavoratori di aziende elettriche con almeno quindici dipendenti.

Senonchè il *referendum* del settembre 1952 presenta un grave vizio di origine che, ripercuotendosi sulla legge che ne è scaturita, ha gravemente leso i diritti già acquisiti di molte migliaia di lavoratori del settore elettrico.

Infatti:

1. - Il contratto collettivo di lavoro 5 febbraio 1949 — che prevedeva e regolava lo svolgimento del *referendum* — disponeva che esso avrebbe dovuto aver luogo entro sei mesi dalla data del 5 febbraio 1949 e che avrebbero quindi dovuto essere invitati a votare soltanto i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1949.

Il *referendum* si svolse invece — come detto — nel settembre 1952 con la conseguenza che, essendo rimasta valida la norma che prevedeva che dovessero votare solo i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1949, e non anche gli assunti successivamente, ben 5.000 nuovi assunti non poterono votare nè esercitare il diritto di opzione in favore del normale trattamento previdenziale e devono essere iscritti obbligatoriamente al Fondo, anche subendo un trattamento di sfavore rispetto a quello che avrebbero scelto.

2. - Il contratto collettivo 5 febbraio 1949, con le sue integrazioni, regolò soltanto i rapporti di lavoro tra alcuni datori di lavoro ed i propri dipendenti. Erano fuori del suo ambito i lavoratori di circa duemila altre aziende elettriche private, ai quali non erano applicabili le norme in esso previste, sia perchè vigenti in taluni casi particolari contratti regionali, e sia perchè comunque detti lavoratori ed i loro datori di lavoro facevano parte di associazioni di categoria non sottoscrittrici del contratto stesso, e nei

confronti dei quali quindi il contratto 5 febbraio 1949 non aveva valore alcuno.

Quindi anche tutte queste altre migliaia di lavoratori non furono interpellati con lo apposito *referendum* e non poterono esprimere la loro volontà ed effettuare la scelta del più conveniente tra i due diversi sistemi previdenziali.

Ma anche questi lavoratori sono — ciò nonostante — assoggettati alla obbligatorietà della iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 293 se prestano la loro opera — come spesso accade — presso aziende elettriche con almeno 15 dipendenti, subendo in molti casi un trattamento di sfavore rispetto a quello precedentemente acquisito ed al quale avevano diritto, e che avrebbero scelto se fosse stata loro concessa la facoltà di opzione della quale tutti gli altri usufruirono.

Tutto ciò oltre che consentire la possibilità di porsi delicati interrogativi sulla legittimità della legge 31 marzo 1956, n. 293, nei suoi riflessi relativi alla lesione di diritti ormai acquisiti dopo numerosi anni di lavoro in base alle leggi precedentemente vigenti in materia di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, ha creato un notevole malcontento tra i lavoratori danneggiati, del quale ha anche avuto sentore il Ministero del lavoro.

Si rende quindi indispensabile riparare a tale grave ingiustizia, nello spirito anche di quello che fu l'impegno assunto in sede di discussione del disegno di legge istitutivo del Fondo (vedi verbali della seduta del 29 febbraio 1956 della XI Commissione della Camera dei deputati della II legislatura).

Si disse infatti in quella sede: « Allo scopo di non ritardare ulteriormente il varo del provvedimento, asteniamoci dal sollevare questioni e dal proporre emendamenti, riservandoci di farlo al momento opportuno, e nella sede idonea, anche in seguito alla esperienza del funzionamento del Fondo nelle sue applicazioni ».

Ciò perchè sin da allora gli inconvenienti sopra accennati si palesavano in tutta la loro gravità.

Oggi si deve quindi consentire a tutti i dipendenti di aziende elettriche private che

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non furono interpellati con il *referendum* svoltosi nel settembre del 1952 e che quindi non poterono esercitare il diritto di opzione, di scegliere liberamente e secondo la propria convenienza tra i due diversi sistemi pre-

videnziali, eliminando così la ingiustizia della obbligatoria iscrizione al Fondo anche di coloro che ne sono danneggiati.

Propongo quindi il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293, non sono applicabili ai dipendenti di aziende elettriche private che non poterono esercitare il diritto di opzione in favore del normale trattamento previdenziale perchè non interpellati mediante il *referendum* svoltosi dal 6 al 9 settembre 1952.

## Art. 2.

Tutti i lavoratori di cui al precedente articolo 1, che prestano la loro opera presso aziende con almeno 15 dipendenti hanno facoltà di optare in favore della iscrizione al Fondo istituito dalla legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure di conservare il trattamento previdenziale ordinario.

## Art. 3.

La iscrizione al Fondo dei lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinata ad opzione da esercitarsi mediante do-

manda diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale. In difetto di tale richiesta il lavoratore continuerà a godere del trattamento previdenziale ordinario.

## Art. 4.

Il trattamento dei lavoratori che faranno richiesta di iscrizione al Fondo di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293, sarà in ogni caso regolato dalle disposizioni della citata legge e l'opzione si considererà come esercitata nel termine di cui all'articolo 31 della legge stessa.

## Art. 5.

Le disposizioni della presente legge sono operanti nei confronti dei lavoratori in servizio alla data della sua entrata in vigore.

## Art. 6.

I lavoratori e le aziende da cui dipendono, i quali avvalendosi delle disposizioni della presente legge opteranno per l'abbandono del Fondo al quale furono obbligatoriamente iscritti avranno il diritto al rimborso delle somme già al detto Fondo versate, senza alcuna maggiorazione di interessi.